

**Fondazione per il pensionamento anticipato nel
settore dell'artigianato svizzero della pietra
naturale e nell'industria della pietra naturale**

**- Contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà
generale**

- Regolamento della Fondazione

**- Contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà
generale
per il pensionamento anticipato nel settore
dell'artigianato svizzero della pietra naturale e
nell'industria della pietra naturale**

stipulato tra

Associazione Svizzera della Pietra Naturale (NVS)

da una parte

e il

Sindacato Unia

e il

Sindacato Syna

dall'altra

1. Premessa

L'associazione dei datori di lavoro NVS, firmataria del CCL del settore del marmo e del granito e i sindacati GBI e SYNA, nell'intento di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori del settore del marmo e del granito nonché di offrire al personale dei cantieri e delle officine un pensionamento anticipato finanziariamente sostenibile, stipulano il seguente **Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato** (di seguito denominato **CCL PEAN**).

2. Campo d'applicazione

Art. 1 Campo d'applicazione territoriale

1. Il Contratto collettivo di lavoro si applica all'intero territorio della Confederazione Svizzera, a eccezione del Canton Friburgo, dei distretti di La Sarine, La Broye, La Gruyère, La Veveyse, La Glâne, delle aree di lingua italiana del Canton Grigioni, dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese, dei distretti di Sierre, Sion, Herens, St. Maurice, Martigny, Conthey, Entre-Mont, Monthey.
2. Le parti del presente contratto possono consentire l'adesione al CCL PEAN ad altri settori. Queste associazioni possono essere organizzate a livello nazionale, cantonale o regionale.

Art. 2 Campo d'applicazione aziendale

1. Il contratto collettivo di lavoro trova applicazione per tutte le aziende e parti di aziende nazionali ed estere che lavorano, posano, rimuovono, montano, immagazzinano prevalentemente pietra naturale e/o che commercializzano pietra naturale nonché per tutti i cottimisti indipendenti e il personale impiegato per la posa e il trasporto.

Fanno eccezione:

- a) le cave di pietra naturale, gli impianti di ghiaia e i produttori di pietre da pavimentazione;
- b) le aziende che eseguono unicamente lavori di scultura e i marmisti.

Art. 3 Campo d'applicazione personale

1. Il Contratto collettivo di lavoro è valido per tutti i lavoratori (capi officina inclusi) delle aziende e delle parti di azienda di cui all'articolo 2.1, a prescindere dalle condizioni salariali e d'impiego.
2. Fanno eccezione:
Personale in formazione, personale tecnico e commerciale e personale con funzioni direttive.

Art. 4 Conferimento dell'obbligatorietà generale

Dopo la stipula del CCL PEAN, le parti presentano prontamente domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale. Si adoperano con sollecitudine affinché tale conferimento venga accordato nel più breve tempo possibile.

3. Finanziamento

Art. 6 Provenienza dei fondi

1. I fondi per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.
2. Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Oltre alla costituzione di riserve adeguate, i contributi devono servire esclusivamente a finanziare le rendite transitorie concesse nei corrispondenti periodi e le prestazioni per i probabili casi di rigore.
3. Il Regolamento della Fondazione disciplina il controlling e la procedura di assicurazione del fabbisogno finanziario.

Art. 7 Contributi

1. Il contributo del lavoratore è pari all'1,2% del salario determinante. Il contributo viene dedotto mensilmente dal salario.
2. Il contributo del datore di lavoro è pari all'1,4% del salario determinante.
3. Per salario determinante si intende il salario soggetto all'obbligo contributivo AVS.

Art. 8 Modalità e prelievo

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare alla **Fondazione MARMOR** o ai relativi organismi di incasso la totalità dei propri contributi e quelli dei lavoratori.
2. Il Regolamento della Fondazione disciplina i dettagli delle modalità di prelievo.

Art. 9 Verifica attuariale (controlling)

Per assicurare un'evoluzione finanziaria adeguata si applicano le seguenti regole di base del controlling:

- a) Si devono elaborare e tenere statistiche precise sulle categorie del personale, con particolare riguardo ai fattori invalidità e mortalità.
- b) Il flusso finanziario va controllato in modo permanente e sistematico e le misure imposte vanno inoltrate alle associazioni fondatrici o alle parti contraenti il CCL PEAN.
- c) Il controlling, sostenuto e seguito da esperti esterni designati dal Consiglio di fondazione, deve fornire al più tardi entro fine giugno le informazioni fondamentali, basate sull'anno precedente, necessarie affinché la Fondazione possa prendere decisioni in merito al piano delle prestazioni.

Art. 10 Modifiche dei contributi e/o delle prestazioni

1. Se in sede previsionale i fondi disponibili e quelli preventivati non sono sufficienti a finanziare le prestazioni, le parti contraenti il CCL del settore del marmo e del granito avviano trattative sulle misure da adottare, ovvero
 - a) l'introduzione in un momento successivo
 - b) la riduzione delle prestazioni
 - c) la riscossione di contributi più elevati
2. Se sono necessarie misure improrogabili per garantire la disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di fondazione può rimandarne l'introduzione o ridurre le prestazioni. In tal caso informa immediatamente le parti contraenti.
3. Le modifiche entrano in vigore al più tardi sei mesi dopo la decisione delle parti contraenti risp. il conferimento dell'obbligatorietà generale.

4. Prestazioni

Art. 11 Principio

Si erogano prestazioni che consentono il pensionamento tre anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria AVS e che ne attenuano le conseguenze finanziarie.

Art. 12 Tipo di prestazioni

Vengono corrisposte unicamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite transitorie;
- b. compensazione di accrediti di vecchiaia LPP;
- c. prestazioni sostitutive per casi di rigore.

Art. 13 Rendita transitoria

1. Il lavoratore può richiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS entro un massimo di 3 anni;
 - b) almeno 20 anni di lavoro – di cui ininterrottamente almeno 10 anni prima di riscuotere le prestazioni – in un'impresa rientrante nel campo d'applicazione del CCL PEAN;
 - c) rinuncia definitiva a qualsiasi attività lucrativa, fatto salvo l'art. 14.
2. Qualora il lavoratore non soddisfi pienamente i requisiti di impiego (cpv. 1 lett. b del presente articolo), può far valere il proprio diritto a una rendita transitoria proporzionalmente ridotta se, per almeno 10 anni negli ultimi 20 anni, ha lavorato in un'impresa soggetta al CCL PEAN a condizione che, prima di riscuotere le prestazioni, abbia lavorato ininterrottamente per almeno 10 anni.

Art. 14 Attività lavorative consentite

1. Al beneficiario delle prestazioni ai sensi del presente CCL PEAN è fatto divieto di svolgere qualunque attività per terzi che rientri nel campo d'applicazione del presente CCL PEAN.
2. Senza riduzione della rendita transitoria, può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente con un reddito annuo massimo di Fr. 7'200.--.
3. L'assicurato che percepisce una rendita ridotta o una rendita parziale può esercitare un'attività lucrativa dipendente a condizione che la totalità del reddito percepito non superi l'importo della rendita provvisoria massima addizionato dell'importo menzionato al cpv. 2.

Art. 15 Rendita transitoria ordinaria

1. La rendita transitoria ordinaria è composta da:
75% del salario annuo medio contrattualmente concordato, senza indennità supplementari, retribuzione di ore straordinarie ecc. (salario base per la rendita).
2. La rendita transitoria non può tuttavia essere inferiore o superiore ai seguenti valori limite:
 - a) 75% del salario base per la rendita, tuttavia almeno Fr. 3'500.- al mese.
 - b) 75% del salario base per la rendita, tuttavia al massimo Fr. 4'500.- al mese.
3. Il Regolamento della **Fondazione MARMOR** disciplina la procedura da seguire qualora il salario annuo degli ultimi tre anni abbia registrato variazioni sostanziali.

Art. 16 Rendita transitoria ridotta

1. Chi soddisfa i requisiti dell'art. 13 cpv. 2 riceve una rendita transitoria ridotta, diminuita di 1/20 per ogni anno mancante.
2. Nel caso di persone che in un anno civile svolgano per meno del 100% un'attività soggetta al CCL PEAN per via dell'impiego stagionale, delle diverse funzioni in un'impresa che rientra nel campo d'applicazione del CCL PEAN o dell'impiego a tempo parziale, le prestazioni sono ridotte. La somma delle prestazioni sopra menzionate, comprese quelle della Cassa, non può tuttavia superare la rendita massima a cui il lavoratore avrebbe diritto in caso di occupazione al 100%. La Cassa ha la facoltà di ridurre le prestazioni in misura corrispondente.
3. Qualora un assicurato percepisca prestazioni dell'assicurazione malattie, infortuni o invalidità, ha diritto alle prestazioni di pensionamento anticipato unicamente per la capacità lavorativa rimanente.

Art. 17 Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se cumulate con altre prestazioni contrattuali o legali. Il Regolamento della Fondazione disciplina i dettagli del coordinamento.

Art. 18 Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

Durante il periodo di erogazione della rendita, la **Fondazione MARMOR** (art. 22) si fa carico del versamento dei contributi all'istituto di previdenza. Tale importo non può superare il 10% del salario base per la rendita, determinante per il calcolo della rendita transitoria per il pensionamento anticipato e non può altresì essere superiore al 10% del reddito assicurato dall'istituto di previdenza.

Art. 19 Mantenimento dell'affiliazione all'istituto di previdenza professionale

- 1) Il beneficiario di una rendita deve comunicare alla Fondazione se può mantenere l'affiliazione al proprio istituto di previdenza o se intende assicurarsi presso la Fondazione istituto collettore LPP.
- 2) Le imprese assoggettate intraprendono tutto quanto è in loro potere affinché il beneficiario delle prestazioni possa rimanere assicurato presso l'istituto di previdenza quale affiliato esterno. Le parti contraenti sostengono le imprese nel raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 20 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

1. Il Consiglio di fondazione può riconoscere prestazioni sostitutive per casi di rigore ai lavoratori che sono stati espulsi definitivamente e senza colpa propria dall'attività nel settore del marmo e del granito (ad esempio a causa di fallimento del datore di lavoro, disdetta, decisione di incapacità al lavoro della SUVA o dell'assicuratore in caso di interruzione dell'attività lavorativa per malattia).
2. L'erogazione di un'indennità per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della **Fondazione MARMOR**.

Art. 21 Procedura di domanda e controlli

1. Per percepire le prestazioni, l'avente diritto è tenuto a presentare una domanda e attestare in modo credibile il proprio diritto.
2. Le prestazioni concesse dalla **Fondazione MARMOR** senza che il beneficiario ne avesse diritto ai sensi del presente Contratto collettivo di lavoro vanno rimborsate.
3. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento della Fondazione.

5. Esecuzione

Art. 22 Fondazione MARMOR

1. Le parti concordano l'esecuzione in comune ai sensi dell'art. 357a del Codice delle obbligazioni.
2. Costituiscono a tale scopo la «Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore svizzero del marmo e del granito» (di seguito denominata **Fondazione MARMOR**) al fine di applicare e far applicare il presente CCL PEAN e le cedono tutti i diritti necessari.
3. La Fondazione MARMOR può delegare le attività di controllo e incasso a terzi, ovvero la commissione paritetica, costituita per il controllo del CCL del settore del marmo e del granito.
4. L'organo di esecuzione del CCL del settore del marmo e del granito comunica tempestivamente e di propria iniziativa alla **Fondazione MARMOR** qualsiasi violazione

al presente accordo riscontrata nell'ambito del controllo di esecuzione del Contratto collettivo di lavoro.

Art. 23 Consiglio di fondazione (Fondazione MARMOR)

1. Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'amministrazione.
2. Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo. Può far eseguire tali controlli da commissioni di esperti.
3. Il Consiglio di fondazione emana i Regolamenti necessari per l'attuazione. Prima di prendere decisioni consulta le parti contraenti. Il Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato e il CCL PEAN possono essere modificati unicamente con il consenso delle parti contraenti.
4. Il Regolamento può disciplinare in modo più particolareggiato la riscossione dei contributi, i requisiti per beneficiare delle prestazioni e l'erogazione delle stesse.

Art. 24 Sanzioni in caso di violazione del Contratto collettivo di lavoro

1. Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente Contratto collettivo di lavoro possono essere punite dagli organi di esecuzione con pene convenzionali fino a Fr. 20'000.--. È fatto salvo il capoverso 2.
2. Le violazioni contrattuali consistenti nel mancato o nell'insufficiente conteggio dei contributi possono essere punite con una pena convenzionale che può ammontare fino al doppio degli importi mancanti.
3. Le spese di controllo e procedurali sono a carico degli inadempienti.
4. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa in alcun modo dal rispetto delle disposizioni contrattuali.
5. Le pene convenzionali servono alla copertura delle spese.

Art. 25 Competenza

1. Per eventuali dubbi di interpretazione del CCL PEAN è competente la Commissione paritetica del settore del marmo e del granito.
2. In caso di divergenze di interpretazione tra la versione tedesca, francese e italiana del presente accordo prevale il testo in tedesco.

6. Disposizioni transitorie

Art. 26 Erogazione delle prestazioni

La prima erogazione delle prestazioni prevista dal CCL PEAN avviene 6 mesi dopo l'entrata in vigore del CCL PEAN o del relativo conferimento dell'obbligatorietà generale stabilita nel seguente art. 28.

7. Disposizioni finali

Art. 27 Modifica di prescrizioni legali

Nel caso in cui modifiche di disposizioni legali dovessero avere conseguenze sul presente Contratto collettivo di lavoro, le parti contraenti avviano tempestivamente trattative sui conseguenti adeguamenti.

Art. 28 Entrata in vigore e durata dell'accordo

1. Il CCL PEAN entra in vigore dal conferimento dell'obbligatorietà generale.
2. Il CCL PEAN è stipulato a tempo indeterminato. Può essere annualmente disdetto dalle parti contraenti con un preavviso di sei mesi, tramite lettera raccomandata il 30 giugno di ogni anno, non prima del 30 giugno 2015.

Zurigo e Dagmersellen, 6 febbraio 2007
Integrazione del 9 luglio 2018

Associazione Svizzera della Pietra Naturale

Tobias Eckardt Max Frei

Sindacato Unia

Renzo Ambrosetti Vasco Pedrina Albert Germann

Sindacato Syna

Nicola Tamburrino Werner Rindlisbacher

Associazione Svizzera della Pietra Naturale, Seilerstrasse 22, Casella postale, 3001 Berna